

Decreto del 10 novembre 2010 - Min. Economia e Finanze

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, con godimento 1 settembre 2010 e scadenza 1 marzo 2026, seconda e terza tranche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Articolo 3

Art. 3

Articolo 4

Art. 4

Articolo 5

Art. 5

Articolo 6

Art. 6

Articolo 7

Art. 7

Articolo 8

Art. 8

Articolo 9

Art. 9

Articolo 10

Art. 10

Articolo 11

Art. 11

Articolo 12

Art. 12

Articolo 13

Art. 13

Articolo 14

Art. 14

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 18 novembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 94.671 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2010, con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, con godimento 1 settembre 2010 e scadenza 1 marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 18 novembre 2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,5%, con godimento 1 settembre 2010 e scadenza 1 marzo 2026.

L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori " specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I buoni emessi con il presente decreto fruttano l'interesse annuo lordo del 4,5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1 marzo ed il 1 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima semestralità è pagabile il 1 marzo 2011 e l'ultima il 1 marzo 2026.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 18 novembre 2010

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'[art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998](#), i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3

In vigore dal 18 novembre 2010

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1 marzo 2026, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239](#) e del [decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#).

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato [decreto legislativo n. 239 del 1996](#), nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4

In vigore dal 18 novembre 2010

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria): a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitano le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitano le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993; b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5

In vigore dal 18 novembre 2010

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6

In vigore dal 18 novembre 2010

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7

In vigore dal 18 novembre 2010

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranches di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta " Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di " recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8

In vigore dal 18 novembre 2010

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.

Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli " specialisti" .

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9

In vigore dal 18 novembre 2010

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 -

Art. 10

In vigore dal 18 novembre 2010

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'[art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003](#), citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto.

La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Art. 11

In vigore dal 18 novembre 2010

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quindicennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno " specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o piu' " specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Art. 12

In vigore dal 18 novembre 2010

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione " EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del [decreto ministeriale del 5 maggio 2004](#), citato nelle premesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 -

Art. 13

In vigore dal 18 novembre 2010

Il 16 novembre 2010 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 76 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Art. 14

In vigore dal 18 novembre 2010

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2026, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)